

Antievasione: da un eccesso all'altro

Il caso dell'obbligo di comunicazione per operazioni Iva non inferiori a 3.000 euro

Negli ultimi mesi molte voci si sono levate per denunciare eccessi nelle misure antievasione varate nel corso del 2010 dall'attuale Governo. E' indubbio come in molti casi le lamentele tradiscano la delusione per quella che sembrerebbe essere un'inversione di rotta nella politica del contrasto all'evasione dopo le scelte lassiste dell'inizio della legislatura, quando furono precipitosamente cancellate alcune efficaci misure adottate dal Governo Prodi (elenchi annuali clienti e fornitori, trasmissione telematica dei corrispettivi, abbassamento da 12.500 a 5.000 euro della soglia per il tracciamento dei pagamenti, ecc.), furono inopinatamente dimezzate le sanzioni in caso di definizione bonaria degli accertamenti e fu varato l'ennesimo condono sotto forma di "scudo fiscale" per le attività illecitamente detenute all'estero.

Al di là delle lamentele interessate, non mancano, tuttavia, elementi di oggettiva perplessità sulla strategia attuata del Governo per arginare i negativi effetti che le sue stesse azioni di inizio legislatura hanno avuto sul comportamento di una parte dei contribuenti.

Tra le varie misure di contrasto dell'evasione recentemente adottate ve ne sono, peraltro, alcune che ripristinano, o sembrerebbero voler ripristinare, norme precipitosamente abrogate all'inizio della legislatura. Così, con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 è stato nuovamente abbassato a 5.000 euro il limite per l'uso del contante per effettuare pagamenti (art. 20) ed è stato stabilito l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le operazioni Iva di importo superiore ad una determinata cifra stabilita dalla stessa Agenzia, comunque non inferiore a 3.000 euro (art. 21). Anche relativamente alla misura delle sanzioni il Governo con la recente legge di stabilità 2011 (l. 13 dicembre 2010, n. 220), è tornato parzialmente indietro rispetto a quanto aveva fatto nel 2008, innalzando la misura delle sanzioni nelle varie tipologie di definizione bonaria delle irregolarità (art. 1, commi 18-22).

Lo scenario che è scaturito dall'insieme dei provvedimenti adottati nel corso del 2010 si presenta contraddittorio e vede, accanto a misure certamente utili a contrastare gli abusi, misure discutibili, se non addirittura controproducenti. E' il caso dell'obbligo di comunicare telematicamente le singole operazioni Iva superiori ad un determinato importo (importo che, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, è stato fissato in 3.000 euro per i rapporti tra soggetti Iva e in 3.600 euro Iva inclusa per i rapporti verso il consumatore finale)¹.

Tale nuovo obbligo è stato presentato da alcuni commentatori come il ripristino degli elenchi clienti e fornitori voluti dal Governo Prodi. Ciò è fuorviante, in quanto la presentazione degli elenchi era un adempimento di limitata onerosità (un solo elenco riepilogativo di dati ripresi dai partitari clienti e fornitori che ordinariamente vengono tenuti per la gestione dell'attività) e di grande efficacia, perché avrebbe consentito una ricostruzione completa dei rapporti intrattenuti, evidenziando anomalie e incoerenze. Al contrario, il nuovo adempimento si presenta certamente più oneroso, comportando una pluralità di

¹ Il testo dell'art. 21 del d.l. 78 del 2010 è il seguente: "Art. 21 (*Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate*)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

rilevazione nel corso dell'anno, e non sembra avere la stessa efficacia, potendo essere in molti casi eluso con il frazionamento artificioso dei rapporti o con altri espedienti. Inoltre, almeno per quanto concerne il fronte dei consumatori finali, la misura costituisce in molti casi una duplicazione rispetto alle informazioni che già oggi pervengono all'amministrazione finanziaria, anche di importo inferiore a 3.000 euro. Non può sfuggire, infatti, che buona parte della spesa delle famiglie, sia soggette ad Iva che non soggette, è oggi tracciata e comunicata al fisco. Si pensi agli acquisti di immobili e di beni mobili registrati, alle locazioni, alle spese per i contributi per lavoratori domestici, alle spese assicurative, alle spese per le utenze di ogni tipo, a buona parte delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili. Per non parlare delle frequenti indagini che l'amministrazione è solita svolgere relativamente alle spese per matrimoni, per iscrizione a circoli, ecc.

Nell'intenzione di chi lo ha voluto, l'obbligo di comunicare analiticamente le operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro sembra corrispondere ad una duplice finalità: da un lato contrastare i fenomeni di frode realizzati attraverso false fatturazioni e di evasione attraverso l'occultamento di parte degli acquisti; dell'altro conoscere i consumi dei contribuenti per l'eventuale ricorso all'accertamento sintetico Irpef basato sulla nuova formulazione dell'art. 38, comma quarto, del DPR n.600 del 1973, come modificato dall'art. 22, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010².

Ora, per quanto concerne l'individuazione delle frodi è evidente come sarebbero state sufficienti allo scopo le informazioni ricavabili dagli elenchi clienti e fornitori vagliate attraverso moderni strumenti informatici, senza necessità di conoscere in prima battuta i contenuti analitici delle singole operazioni. Peraltro, la maggiore completezza dei dati degli elenchi rispetto a quelli acquisibili con il nuovo adempimento, ne avrebbe esaltato l'utilità anche ai fini della verifica delle informazioni necessarie per l'applicazione degli studi di settore, rendendo più difficili le operazioni di "taroccamento" degli acquisiti, comprendendo gli elenchi il risultato di tutte le operazioni presenti nella contabilità, anche se di importo inferiore a 3.000 euro.

Quanto, poi, alla possibilità di finalizzare le informazioni sulle spese effettuate all'accertamento sintetico del reddito Irpef, si tratta di una eventualità alquanto limitata. Occorre, infatti, considerare come gran parte dell'evasione Irpef sia riferibile a soggetti che svolgono attività indipendenti. Tali soggetti, anche per evidente convergenza di interessi con i cedenti i beni e i servizi, potranno occultare con relativa facilità i loro consumi tutte le volte in cui ritengano che la conoscenza di tali elementi da parte del fisco possa recare loro pregiudizio. Inoltre, non è da escludere che la norma possa addirittura avere effetti depressivi sui consumi o indurre ulteriori comportamenti elusivi ed evasivi finalizzati a rendere ancora meno visibili talune spese come, ad esempio, viaggi all'estero o acquisti di beni di lusso quali gioielli ed opere d'arte.

In sostanza si ha la sensazione che costi e benefici di misure come quella dell'obbligo di comunicare al fisco le operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro non siano stati ben ponderati dall'attuale Governo, costretto ad intervenire per rimediare ai propri precedenti errori e preoccupato di non riconoscere l'utilità e la convenienza delle misure antievasione adottate nella precedente legislatura e da lui precipitosamente abrogate.

² Il nuovo testo del quarto comma dell'art. 38 del DPR n. 600/1973 è il seguente: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile."